



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTO il decreto n. 74206 del 25.06.2013;

VISTO il Decreto della Giunta Regionale della Emilia Romagna, n. GPG/2011/2032 del 05.12.2011, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa in favore di n. 4 lavoratori della società VIVENDA S.p.a., per il periodo dal 07.10.2011 al 31.12.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 24.07.2012, relativo alla società VIVENDA



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società VIVENDA S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTE le note delle Regioni Lombardia e Piemonte, con le quali le Regioni dichiarano di aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell'accordo concluso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009 ;

VISTE le istanze di concessione e proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dall'azienda VIVENDA S.p.a.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24.07.2012, in favore di un numero massimo di 103 unità lavorative, della società VIVENDA S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

- Alessandria – 14 lavoratori con riduzione oraria massima del 15% su base verticale;
- Cesena – 7 lavoratori con riduzione oraria massima del 25% su base verticale;
- Forlì – 3 lavoratori con riduzione oraria massima del 30% su base verticale;
- Trieste – 6 lavoratori con riduzione oraria massima del 25% su base verticale;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Milano – 23 lavoratori con riduzione oraria massima del 15% su base verticale;
- Trento e Moena (TN) – 7 lavoratori con riduzione oraria massima del 37% su base verticale;
- Genova – 36 lavoratori con riduzione oraria massima del 30% su base verticale;
- Rovigo - 7 lavoratori con riduzione oraria massima del 25% su base verticale.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% come di seguito indicato:

- per n. 19 lavoratori in forza presso le sedi di Milano per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012;
- n. 7 lavoratori in forza presso le sedi di Trento e Moena (TN) per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012;
- n. 13 lavoratori in forza presso la sede di Alessandria per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012;
-



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- n. 36 lavoratori in forza presso le sedi di Genova per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012;
- n. 4 lavoratori in forza presso la sede di Trieste per il periodo dal 01.11.2012 al 31.12.2012;
- n. 1 lavoratore presso la sede di Trieste per il periodo dal 12.08.2012 al 31.12.2012;
- n. 6 lavoratori in forza presso la sede di Cesena per il periodo dall'11.08.2012 al 31.12.2012
- n. 1 lavoratore in forza presso la sede di Forlì per il periodo dal 07.10.2012 al 31.12.2012.

La modalità di riduzione dell'orario di lavoro sono rimodulate per i lavoratori con contratto part-time come da prospetto presentato dalla società e allegato al verbale di accordo del 24.07.2012 costituendone parte integrante.

Codice Fiscale: 07864721001

Matricola INPS: 7046859889

Pagamento diretto: NO



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

a) Conformemente all'accordo e alle note con le quali le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

b) Conformemente alle note con le quali le Regioni Lombardia e Piemonte, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, hanno manifestato l'impossibilità ad assumere l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori delle Regioni Lombardia e Piemonte, calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di: 165.983,88 (centosessantacinquemilanovecentottantatre/88).

ART. 3

L'onere complessivo pari ad euro 165.983,88 (centosessantacinquemilanovecentottantatre/88), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 29/11/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni